

LA PROVINCIA

GIORNALE DEGLI INTERESSI CIVILI, ECONOMICI, AMMINISTRATIVI
DELL' ISTRIA,

ED ORGANO UFFICIALE PER GLI ATTI DELLA SOCIETÀ AGRARIA ISTRIANA.

Esce il 1 ed il 16 d'ogni mese.
ASSOCIAZIONE per un anno f.ni 3; semestre e quadri-
mestre in proporzione. — Gli abbonamenti si ricevono presso
la Redazione.

Articoli comunicati d'interesse generale si stampano gra-
tuitamente; gli altri, e nell'ottava pagina soltanto, a soldi 5
per linea. — Lettere e denaro franco alla Redazione. —
Un numero separato seldi 15. — Pagamenti anticipati.

ATTI UFFICIALI DELLA SOCIETÀ AGRARIA.

L'ARROTONDAMENTO CAMPESTRE E LA COSTRUZIONE DI STRADE RUSTICHE CONSORTALI.

*Conni critici intorno al progetto di legge del re-
ferente ministeriale Carlo Peyrer.*

„ Nè si può mettere in dubbio la
esistenza di questo diritto, per cui
l'universale domina l'individuo,
perchè questo è condizionato in
tutti i suoi rapporti da quello e
gli deve la possibilità di esisten-
za. „

Schupfer - Arch. giur.

PARTE PRIMA.

Progetto di legge.

(Continuazione vedi n. 3.)

§ 8.

Se singoli fondi fossero esposti a particolari dan-
neggiamenti ed aggravati da oneri speciali, quali dif-
ficoltino la permuta, oppure se si trattasse di fondi,
che pella composizione dello strato inferiore o pella
loro giacitura avessero un valore speciale da non po-
ter esser supplito da altri fondi, verrà, in difetto di
una convenzione, dopo sentiti i periti, deciso se sie-
no da escludersi.

§ 9.

Chi partecipa alla permuta ha diritto ad un com-
penso in terreni possibilmente connessi, i quali quan-
to a valore ed a giacitura nei riguardi agricoli cor-
rispondano ai fondi da lui finora posseduti e compri-
si nella permuta. Inevitabili differenze, dipendenti da
riguardi di arrotondamento o di una conveniente eco-
nomia agricola, potranno essere aggiustate in denaro.

Giusta il disposto ai §§ 75 e 112 della presen-
te legge può cziandio subentrare una diminuzione
della superficie di terreno da assegnarsi.

Se momentanee eccedenze di valore non possono
aggiustarsi in altra guisa (§ 74), il compenso verrà
dietro richiesta prestato in denaro.

§ 10.

Se ad un possidente viene assegnato un inden-
nizzo in denaro, questo costituisce un accessorio del
suo podere. Nell'estradaione di sifatti capitali d'inden-
nizzo i diritti dei terzi sono da tutelarsi giusta le vi-
genti leggi.

b) Riguardo alle opere stradali.

§ 11.

Se allo scopo di una miglior economia agricola
di fondi non forniti di stabile via carreggiabile, vie-
ne dalla maggioranza dei possidenti progettata la co-
struzione di nuove od un diverso tracciamento di esi-
stenti strade campestri, la cui costruzione non incom-
ba al Comune, gli altri sono tenuti di assoggettarsi
a tale conchiuso, qualora l'impresa sia riconosciuta
opportuna ed utile.

§ 12.

Nessun possidente, il cui fondo è attinguo all'a-
rea da fornirsi di vie, può essere escluso dal com-
partecipare alla via consorziale, semprecchè alla sua
compartecipazione non s'oppongano motivi d'innop-
portunità o di un aumento di spese non proporzionato.

Se la costruzione od il mantenimento di vie vie-
ne assunto dal Comune, saranno da osservarsi le nor-
me di legge in proposito vigenti.

Dei fondi di proprietà comune.

§ 13.

Se nella divisione vanno compresi fondi facienti
parte del patrimonio dei Comuni o dei loro stabili-
menti, e non viene pei medesimi assegnato integrale
compenso in fondi di eguale qualità, deve a senso
del regolamento comunale venir conseguita l'approva-
zione di ogni tale divisione mediante legge provin-
ciale.

Questa disposizione non è però applicabile a vie
comunali ed a terreni incolti, da comprendersi nell'ar-
rotondamento.

Se avrà luogo in avvenire una divisione di fondi
di comune proprietà (sostanza comunale, beni comu-
nali, sostanza di comunità) sarà, per quanto è fattibi-
le, congiunto opportunamente alla divisione di tali
fondi l'arrotondamento del possesso fondiario.

Delle Autorità di pubblica vigilanza (cura).

§ 14.

Se i fondi da permutarsi sottostanno alla cura di una pubblica Autorità (preposta a feudi, fedecomessi, sostituzioni, fondi, fondazioni, tutele, cure, ed altra simile) questa non può recusare l'assenso alla permuta, qualora il miglior arrotondamento derivante dalla permuta sia comprovato mediante mappa catastale e mediante un certificato d'ufficio della prepositura del Comune, entro il cui territorio giacciono i fondi, od in altra maniera attendibile, oppure qualora mediante un documento rilasciato dall'Autorità politica distrettuale venga fornita la prova, che la permuta è atta a migliorare l'economia agricola, e nell'uno e nell'altro caso sia contemporaneamente dimostrato, che il fondo d'acquistarsi ha un valore almeno eguale a quello del fondo da trasferirsi.

Il valore dei fondi è rilevato mediante confronto della rendita netta catastale o, se sorgessero dubbi fondati contro un tale rilievo, mediante stima dei due fondi sia giudiziale, sia fatta nei sensi del § 75 della presente legge, oppure in altra maniera attendibile.

Non occorre che circa a tale assenso siano sentiti i chiamati od i curatori di un fondo soggetto al vincolo fidecommissario, feudale, o di sostituzione.

L'Autorità dovrà tosto certiorare che fu presentata la notifica della permuta e prodotti i documenti di prova. Se entro 30 giorni, dalla produzione dei documenti, non è fatta eccezione contro la permuta, la stessa è da ritenersi approvata. Il fondo acquistato subentrà nel vincolo di quello trasferito, riguardo a cui cessa tale vincolo.

Dei diritti di terzi.

a) Dei creditori tavolari.

§ 15.

I rapporti di diritto di quelle persone, in cui favore trovansi iscritti diritti reali sui fondi da permutarsi, sono regolate dalla legge 6 febbrajo 1869. B. L. I. N. 18, concernente i diritti e la procedura nell'appezzamento di uno stabile nei libri fondiarii.

Oltre alle disposizioni ivi enunciate valgono però nelle permuta di fondi fatte giusta la presente legge provinciale, eziandio le seguenti norme.

§ 16.

L'eccezione di un creditore contro la permuta può per decisione dell'Autorità tavolare venir dichiarata nulla, oltre che nei casi previsti al § 9 della legge dell'Impero, anche quando gli oneri del fondo trasferito vengono assunti sul fondo ricevuto, ed il valore di quest'ultimo è eguale a quello del fondo trasferito. Riguardo al modo di rilevare il valore vale il disposto al § 14 della presente legge.

§ 17.

La prova accennata nel secondo capoverso del § 10 della legge dell'Impero, che una permuta di terreni sia atta a migliorare l'economia agricola, viene, nella permuta di fondi eseguita in base alla presente legge provinciale, fornita mediante produzione di una decisione dell'Autorità politica distrettuale competente alla relativa procedura, la quale occorrendo ordinerà l'assunzione di una perizia a mezzo di economisti.

b) del conduttore e dell'usufruttuario.

§ 18.

Al conduttore ed all'usufruttuario dei fondi compresi nella permuta, non spetta il diritto di opporsi, qualora il fondo acquistato abbia per lo meno il valore di quello trasferito. I loro diritti passano dai fondi trasferiti su quelli acquistati. E però loro riservato il diritto d'indennizzo pel danno eventualmente sofferto.

§ 19.

Il conduttore che non volesse assumere i fondi assegnatigli potrà in mancanza di relative disposizioni del contratto di fitto in prima linea decisive o di altra amichevole convenzione disdire il contratto, in guisa che vada sciolto colla fine del corrente anno d'affittanza. Non ha luogo pretesa d'indennizzo pel fatto, che il contratto di fitto in seguito alla presente disposizione resti sciolto prima dell'epoca convenuta.

c) Degli aventi diritti di servitù.

§ 20.

Agli aventi diritti di servitù non spetta di opporsi alla permuta. I loro diritti restano fermi a seconda delle disposizioni del Codice civile generale.

Servitù, che per effetto della permuta divengono superflue, si estinguono senza indennizzo.

Si può eziandio a seconda delle disposizioni di legge modificare le servitù od accordarne di nuove (§§ 484, 842 C. c. g.) qualora i riguardi dell'economia agricola, cangiati in seguito alla permuta, lo richiedessero.

CAPITOLO SECONDO.

Delle Autorità ed altri organi e del procedimento in generale.

Delle Autorità amministrative.

§ 21.

Le Autorità amministrative nelle materie regolate dalla presente legge non procederanno mai d'Ufficio, ma soltanto dietro richiesta delle parti e precisamente:

a) per decidere sopra pretese o mozioni litigiose in tutte le materie rimesse alla loro decisione dalla presente legge;

b) in via di cooperazione, ogni qual volta le parti chiedessero il loro aiuto, onde dirigano od effettuino trattazioni o rilievi, combinino transazioni, o si prestino nelle elezioni, nei sopralluoghi, per segnare i confini, per documentazioni ecc.

Resta però libero alle parti negli oggetti mentovati alla let. b, e non espressamente riservati alla competenza delle Autorità amministrative, di chiedere la cooperazione delle prepositure comunali o delle rappresentanze distrettuali.

§ 22.

In tutti i casi, in cui giusta la presente legge deve procedere un'Autorità politica distrettuale od una prepositura comunale, vi è competente quell'Autorità distrettuale, rispettivamente quella prepositura comunale, nel cui territorio trovansi i fondi da permutarsi o la maggior parte degli stessi.

§ 23.

Ogni qual volta spetta ad un'Autorità amministrativa di emettere una decisione giusta la presente legge sia in prima istanza che in via di ricorso, è li-

bero alla stessa di ripetere previamente colla comunicazione degli atti il parere del comizio agrario distrettuale (figliale) o della Società di agricoltura.

§ 24.

Se un' Autorità amministrativa risolve giusta la presente legge controverse di persone private, sarà libero alla parte che fosse pregiudicata nei suoi diritti privati da questa decisione, di domandar aiuto contro la parte avversaria davanti l' Autorità giudiziaria ordinaria (Art. 43 della legge fondamentale dello Stato 21 dicembre 1867 B. L. I. N. 144).

Delle Autorità giudiziarie e di finanza.

§ 25.

Come le Autorità amministrative, dovranno eziandio quelle giudiziarie e di finanza in materie di arrotondamento fornire con ogni possibile sollecitudine alle parti, dietro domanda verbale o scritta, le necessarie dilucidazioni, copie ed estratti degli atti d' Ufficio a ciò adatti, dei libri pubblici e degli elaborati catastali, nonché le occorrenti documentazioni, innoltre sorreggerle dietro richiesta mediante rilievi, sopra luoghi, stime ed altre operazioni d' Ufficio appartenenti alla loro sfera di efficienza.

Delle Società agrarie dei Comizii e dei Corpi rappresentativi.

§ 26.

La Società agraria, ed i Comizii agrari distrettuali, le rappresentanze distrettuali, e le prepositure comunali agevoleranno efficacemente gli arrotondamenti e la costruzione di strade campestri consorziali nel circuito del loro distretto. Saranno intenti a diffondere cognizioni sull' utilità di tali imprese e sul modo dell' opportuna effettuazione delle stesse, e ciò a mezzo dei maestri delle scuole agrarie, di apposite lezioni, colla distribuzione di buoni opuscoli, comunicazione di relazioni sopra arrotondamenti già fatti insieme ai piani relativi di miglioramento, a mezzo di maestri che girino di luogo in luogo, coll' inviare agricoltori contadini in Comuni dove fu già impresso l' arrotondamento, comunicando statuti-modello di consorzii ecc. in quanto da tutte ciò possa ripromettersi un risultato; dovranno iniziare provvedimenti atti ad agevolare l' impresa, e, per quanto questi appartengano alla loro sfera di efficienza, stanziarli ed eseguirli.

In ispezialità coopereranno, affinché vengano impiegati nell' impresa abili funzionarii, tecnici, agenti legali, periti economici.

La Società di agricoltura provvederà possibilmente, che questi funzionarii di quando in quando si radunino, onde in seguito allo scambio diretto delle loro vedute e delle fatte esperienze, venga ovunque adottato quel modo di condurre l' impresa, il quale maggiormente corrisponda alle condizioni delle singole regioni. Essa pubblicherà eziandio di quando in quando relazioni sopra più estesi arrotondamenti già effettuati insieme ai relativi piani ed estratti dei documenti.

§ 27.

È riservato a speciali disposizioni e deliberazioni del Governo, dei Corpi rappresentativi, Comuni e Società onde sorreggere arrotondamenti più estesi, di accordare appositi sussidii, premii ecc. a Comuni ed altri che agevolano l' impresa.

Corre obbligo alle Autorità amministrative di

avanzare mozioni opportune a favorire gli arrotondamenti.

Del procedimento in genere.

§ 28.

Tutte le pertrattazioni colle parti nelle materie, di cui la presente legge, hanno luogo di regola verbalmente e vi sono ammessi patrocinatori legali e periti; occorrendo, i periti vi saranno chiamati d' Ufficio.

§ 29.

In tutte le pertrattazioni e rilievi praticati davanti le Autorità, sono assunti protocolli da firmarsi da chi dirige tali pertrattazioni o rilievi e dalle parti che vennero sentite.

I protocolli saranno estesi con chiarezza e precisione, e lasciando a parte tutto quanto non riflette l' argomento, offriranno un quadro esatto dell' andamento e dei risultati della pertrattazione o rilievo.

In via di eccezione sono accettate dalle parti eziandio mozioni, pareri o dichiarazioni scritte.

Delle parti e loro procuratori.

§ 30.

Una dichiarazione, in oggetti di cui la presente legge, validamente fatta davanti un' Autorità, è obbligatoria per ogni futuro possesso del fondo relativo.

§ 31.

Alle pertrattazioni, che negli oggetti di cui la presente legge vengono indette davanti le Autorità, gli interessati compariranno personalmente oppure a mezzo di procuratori.

§ 32.

Le procure occorrenti negli oggetti, di cui la presente legge, possono anche venir deposte a protocollo davanti il Capo comune. Le procure od i protocolli sulle stesse assunti sono allegati agli atti.

Trattandosi della permuta di fondi nell' estensione menovata ai §§ 2 e 6, il marito è ritenuto procuratore della propria moglie riguardo a tutti i documenti, tutte le istanze e tutte le pertrattazioni previste dalla presente legge, eccettuato il caso che egli fosse separato dalla moglie o non potesse disporre di se o che tale tacita procura venisse espressamente revocata dalla moglie davanti l' Autorità politica.

§ 33.

Gli interessati che abitano fuori del distretto giudiziario in cui trovansi i fondi, se non venisse ammessa un' eccezione, nomineranno un procuratore entro il distretto, il quale riceva gli ordini emessi.

§ 34.

Se il numero delle persone in egual modo interessate in una pertrattazione fosse tale che non si potesse opportunamente pertrattare la cosa con ogni singolo, l' Autorità politica promuoverà, che tutti quelli che hanno un comune interesse, incarichino uno o più procuratori comuni. Questi sono eletti a maggioranza di voti. Dove pella vastità o pella natura della materia da pertrattarsi è prevedibile un' essenziale discrepanza negli interessi dei partecipanti, sarà disposto dietro una relativa mozione, che da ognuna delle diverse classi di possidenti, che in tal guisa risultano, vengano nominati appositi procuratori.

§ 35.

Se non venisse corrisposto all' ordine di nomina-

re procuratori, l'Autorità politica può destinarne d'ufficio agli interessati, e questi procuratori si ritengono legittimati fino a diverso provvedimento circa alla procura.

Il numero dei procuratori destinati d'ufficio non sarà fissato in meno di tre, nè in più di cinque.

Essi devono pronunziarsi ad unanimità di voti, altrimenti saranno interpellati gli interessati stessi sui punti, circa ai quali i procuratori non vanno d'accordo.

Non comparendo tutti i procuratori sarà pertrattato validamente coi comparsi.

Le parti devono però in tali casi designare o ancora un comune procuratore, che riceva le intimazioni.

Se non convenissero in proposito e tralasciassero di designare un procuratore, questi sarà nominato d'ufficio.

(Continua)

SULL' UNIONE DI TRIESTE, GORIZIA ED ISTRIA.

In cambio degli articoli che speravamo ricevere su questo soggetto, e che invece non ci pervennero da alcuna parte, daremo, questa volta, le relative notizie più recenti. Confidiamo che anche ciò sia opportuno a impedire che vi si dorma su.

Le notizie sono confortevoli.

Diamo il primo posto a quelle che ci arrivano da Parenzo, dove si diceva a torto che fosse raccolto un nerbo di oppositori *quand même*. Gli oppositori di quella colta e patriottica città, che sono uomini intelligenti ed onesti, respingono sdegnosamente l'indegna accusa, che veniva loro mossa, di voler prescegliere, quale modo di combattere il progetto, il sistema del mutismo, come il più comodo e promettente in un paese, dove la discussione pubblica è quasi nulla, e dove, per conseguenza, si può dare a credere di avere dalla propria anche gli avversarii, che non sogliono parlare su pei giornali. Anzi, essi si accingerebbero a promuovere un'adunanza privata, in Trieste, dei più distinti deputati delle tre Diete, nella quale discutere maturamente e risolvere la importante questione. Questa maniera di passare dalle parole ai fatti ci sembra la più acconcia, e vi prestiamo, quindi, tutto il nostro appoggio.

Altre buone novelle riguardano quelli, che s'abbandonarono s'erano messi a propugnare addirittura la fusione delle tre provincie in una sola. Rifuggendo dal porporre l'interesse patrio alla voglietta di garrire su di ciò, essi si sono lasciati persuadere assai facilmente, che conviene tenere in vita le tre provincie, e che basta unirne le rappresentanze, perchè s'abbiano tutti i vantaggi dell'unione nel campo amministrativo, quando già, fuori di esso, non occorrerebbe altro, nelle stesse condizioni presenti, che un po' di buona volontà, per fare insieme, secondo i nostri mezzi, ogni altra opera buona. Come il governo del *Litorale*

abbraccia e non fonde le tre provincie, così dee fare, con altro amplesso, la Dieta associata.

Vi sono bensì ancora certuni, fra gli ex-partigiani della fusione completa, che sprezzano il motivo della restrizione, di cui si parla; ma poiché cedono già sulla sostanza della cosa, e non lanciano, ritirandosi, che qualche sorriso innocente, sarebbe ozioso riparlarne più oltre ad essi.

Per lo contrario, importa dirne tuttavia a coloro, che si preoccuparono sempre, e continuano a preoccuparsi del diritto storico, e che perciò avvervano la progettata unione. Il peggior modo, invece, di levar loro dall'animo le notorie esitanze sarebbe quello di tacerne, o di farsi a sostenere, che il diritto storico conta proprio un bel nulla. Non chi parla, per cessare ragionevoli e patriottiche apprensioni, ma chi crede di toglierle di mezzo col silenzio, — non chi fa la giusta stima dell'obbietto che vuol rimuovere, ma chi lo tratta con leggerezza, lascia difese in mano agli avversarii. Se, per esempio, il diritto storico dell'Istria le giovò, poco più di vent'anni addietro, a salvarsi dal mandare deputati a un parlamento d'altra nazione; se non è impossibile, che consimili situazioni politiche, abbreviate o allargate, con questo o quel centro, dentro o fuori dello Stato, si riproducano; se, ciò avvenendo, sarebbe necessaria conseguenza della perfetta unità delle fuse provincie la piena comunione della relativa opera elettorale; se, d'altra parte, il diritto storico potè pure, sebbene così pigmeo, darci qualche terreno legale, su cui impedire l'attuazione di parecchi ordinamenti esotici, mentre al tanto più sacro diritto di nazionalità si prodigavano le liete accoglienze e gli amorosi sensi, che tutti sanno; se nulla è prudente sprecare, quando di nulla si ha ricchezza, e quando, per giunta, ci si fanno i controaltari, siano pure goffissimi, con materiali nostri di casa; se la stessa Trieste tien fermo al suo diritto storico, per difendere la sua nazionalità anche sotto la bandiera delle sue franchigie, come intendiamo fare noi col nostro, — non è lecito dire agli avversarii, ch'essi armeggiano per un vocabolo, ma bisogna assicurarli, che il partito da noi propugnato non ha rovescio, che nel porgere larghissimi vantaggi, nulla ruba, e che perciò non si potrebbe contrastarlo, corretto così, senza cadere in grave colpa verso la patria.

Per quello, infine, che concerne coloro, i quali non accettano ancora l'unione solo perchè non confidano, come confidiamo noi, che ormai Trieste sia tanto sicura delle sue elezioni, da non temere le incertezze elettorali delle altre due provincie (nel che sta il nodo principale della questione), essi ci fanno sapere, che smetteranno, con molta loro soddisfazione, ogni trepidanza all'ora che udranno espressa cotesta nostra fiducia dagli stessi patriotti triestini, avendo essi soltanto il potere di tradurla dall'animo proprio in quello degli altri.

Riassumendo, pertanto, le notizie circa l'opinione pubblica, che si è manifestata ora nella no-

stra provincia sul progetto di cui si tratta, stimiamo di poter affermare, che quasi generale è il desiderio di attuarlo, quando questo possa farsi senza danno di Trieste, e lo si faccia colla discorsa riserva per lei e per noi.

La questione, adunque, è ormai tutta nelle mani di quella sagace e animosa città.

Ci fu gentilmente favorita in traduzione italiana la speciale proposta presentata dall'attuale i. r. ispettore scolastico provinciale dell'Istria sig. Antonio Klodic alla Commissione d'inchiesta ginnasiale radunata a Vienna nell'autunno decorso, e di cui egli faceva parte. La proposta offre uno speciale interesse anche per la nostra Provincia, ora che sta in prossima prospettiva la riorganizzazione dei ginnasi; per cui volentieri l'accogliamo nel nostro giornale, persuasi che i nostri intelligenti lettori ne faranno argomento di meditazione.

PROPOSTA

relativamente alla fissazione d'una base comune pel Ginnasio superiore, la Scuola reale superiore, e la Scuola di magistero.

L'opinione manifestata nelle pertrattazioni delle singole Sezioni da parte di alcuni membri delle medesime, che la discussione sui quesiti proposti dall'eccelesso Ministero non debba andare oltre ai confini da esso stabiliti, e trasportarsi su altro campo — e la circostanza che difatti la si mantenne strettamente entro que' limiti, determinano il sottoscritto a motivare in iscritto, e portare a cognizione della onorevolissima Radunanza la propria proposta, la quale tende bensì ad alterare nella sua forma esteriore l'attuale organizzazione de' Ginnasi, ma ciò non pertanto non attacca la loro intima essenza.

La circostanza, che l'eccelesso Ministero ha presentato ai riflessi dell'onorevolissima Radunanza i quesiti 2, 3, 4 e 5 (*) viene salutata dal sottoscritto quale rallegrante indizio, che l'idea della necessità d'una riforma nel ramo di studi nelle scuole medie vada sempre più aprendosi strada, e che un accordo delle esigenze dei cosidetti umanisti e realisti tanto in riguardo all'ordinamento dei Ginnasi, che a quello delle scuole reali, si presenti non solo necessario, ma ben anche possibile.

(*) 2. Sotto quali condizioni sia desiderabile di accogliere il disegno a mano libera nel corso obbligato d'insegnamento presso il Ginnasio inferiore;

3. quale disposizione sia da darsi nelle classi inferiori all'insegnamento delle scienze naturali;

4. in qual modo si lasci introdurre nelle classi superiori l'insegnamento delle scienze naturali, e combinarlo coll'esame di maturità;

5. in qual guisa possa aver luogo entro il corso obbligato d'istruzione de' nostri ginnasi l'insegnamento delle lingue colte moderne, senza sopraccaricarne gli scolari.

Questa possibilità d'un accordo delle relative opposte vedute, sembra emergere al sottoscritto dal fatto stesso, che la questione in generale venne proposta a disamina; gli è quindi che, a suo parere, non vi possa essere una divergenza di opinioni sulla possibilità, ma unicamente intorno al modo di sciogliere quest'importantissima questione.

I cosidetti umanisti non vogliono rinunciare al loro punto di veduta, giusta il quale lo studio del latino e del greco, siccome perno della coltura umanistica, non deve soffrire restrizione; non possono però e non vogliono chiudere gli occhi rimpetto alle esigenze del realistico spirito del secolo; chè anzi riconoscono sino ad un certo grado la loro aggiustatezza. I realisti al contrario tengono bensì fermo al loro punto di vista utilitario; ma pure non ponno e non vogliono disconoscere che pei cotanto avvicendati rapporti della vita o per tutta l'essenza dell'uomo, che lo spinge all'ideale anche l'opposta esigenza trovi la sua giustificazione.

Dall'esposto risulta chiaramente che il giovanetto, ove voglia corrispondere alle esigenze del pratico nostro tempo; ove ami dall'altro canto obbedire liberamente all'interno impulso verso l'ideale; ove intenda, in una parola, sentirsi un dì un uomo sott'ogni aspetto compiuto, debba egli ricevere — entro i limiti del possibile — una coltura in entrambe le suddette direzioni. Soltanto l'uomo istruito nell'anzidetta guisa sosterrà con successo « la lotta per l'esistenza » volgendo in pari tempo lo sguardo sul vortice della vita con quella tranquillità e se può dirsi contentezza, che deriva soltanto dalla conoscenza di tutti i di lei rapporti, e dalla retta intuizione nella cotanto artificiosa e pur armonicamente combinata macchina dell'universo; soltanto un uomo siffatto informerà le sue azioni in modo, che in lui risalti l'impronta d'un carattere indipendente e perfetto.

Ora ove si trovasse un modo che permetta se anche non di raggiungere, almeno di avvicinarsi al testè tracciato risultato ideale della coltura, sarà da attendersi che nè i rappresentanti dell'uno nè quelli dell'altro sistema esiterebbero di accettarlo.

L'istituzione di ginnasi reali ha additato la via da tenersi per toccare l'indicata meta, ed è prezzo dell'opera, dacchè già vi s'entrò, di appianarla, levigarla e proseguirla.

Il confronto tra l'organismo dell'attuale Ginnasio inferiore e quello del Ginnasio reale mostra, che l'andamento dell'istruzione nella storia naturale o nella fisica sia pressochè identico e che, in quanto sono note al sottoscritto le pertrattazioni della terza Sezione, verrebbe data ad esso anche in avvenire una forma press'a poco eguale. — Per ciò che concerne l'istruzione, del latino, non dovrebbe essere ignoto all'onorevole Radunanza, che l'Unione « Mittelschule » —: scuola media: — nelle sue molto bene motivate proposte per emanazione d'una legge sulle scuole reali, si è decisamente pronunciata per l'introduzione del latino fra le materie da insegnarsi nelle scuole reali inferiori. Questo passo d'avvicinamento da parte dei realisti va ri-

guardato come una molto significativa concessione la quale facilita di molto l'accordo nei punti di veduta.

L'attuale Ginnasio reale prende la III classe qual punto di partenza per la scuola reale superiore lasciando al fanciullo la scelta tra lo studio della lingua greca e la francese. Per avviso del sottoscritto questo studio facoltativo riesce dannoso, imperocchè favorisce una certa lassezza, che potrebbe esercitare un'influenza demoralizzatrice. Oltracciò il giovanetto che si decide per la scuola reale, impara una cosa che in nessun caso porterà a compimento, cioè il latino; e dall'opposto il futuro studente del ginnasio superiore, non ricava alcun vantaggio dalla datagli occasione di apprendere il francese.

Il ginnasio reale, come trovasi sinora costituito, accoglie fra le materie d'insegnamento anche il disegno; il quale quindi non fu sinora riguardato come un impedimento per istabilire una base comune pel Ginnasio superiore, e per la scuola reale superiore.

La lingua francese, potrebbe in ogni caso essere mantenuta, come lo è attualmente nel Ginnasio reale, quale materia obbligatoria, nella III classe, e compirsi con un adeguatamente esteso numero d'ore d'insegnamento, lo studio della grammatica in questa e nella IV classe, e l'appreso potrebbe servire allo studente del Ginnasio superiore di prezioso sustrato per l'ulteriore suo perfezionamento in questa materia, per lui libera, nella V classe.

La storia naturale e la fisica potrebbero venire insegnate giusta l'ordinamento deliberato dalla III Sezione (**), e nella misura proposta dalla medesima, sino alla V classe; la matematica, la geografia e storia poi nel numero d'ore sinora riconosciuto necessario nei ginnasi reali.

L'ostacolo adunque che, come attualmente stanno le cose, si oppone alla fissazione di una base comune per la scuola reale superiore ed il Ginnasio reale lo si trova nello studio della lingua greca. E' opinione pertanto del sottoscritto, che, se vogliasi conseguire lo scopo cui tende il progetto di organizzazione, non si possa riguardo a tale studio decampare dalla stabilita sua estensione, specialmente in ciò che concerne la lettura; ma ciò non ostante nutre egli la convinzione che lo sminuzzamento, vorrebbe dir anzi la dispersione, di questo ramo d'istruzione in sei corsi annuali con poche ore e la circostanza che l'insegnamento delle relative forme ha principio nella III classe, quando ancora non è compiuto pienamente lo studio della grammatica latina, formino l'ostacolo principale al conseguimento dello scopo propostosi nel nuovo progetto di organizzazione. Se invece si volesse limitare a soli quattro anni nel Ginnasio superiore lo studio della lingua greca, e renderlo più intensivo col portare a sei o sette ore per classe la

relativa istruzione, si potrebbe certamente giungere di tal guisa a risultati migliori.

Imperocchè il professore in primo luogo principierebbe l'istruzione con allievi più maturi di intelligenza che oggidi nol sieno; e in secondo luogo le forze di questi non andrebbero come oggi spezzate per la quasi contemporanea occupazione con studi grammaticali di due lingue difficili ad apprendersi: la latina e la greca.

Se il sottoscritto tende ad una base comune anche per la scuola di magistero, ne trova la ragione nel fatto, che per l'odierna legislazione non possono in quella accettarsi che allievi i quali abbiano assolto o il corso del ginnasio inferiore, o quello della scuola reale inferiore. Nè si può di conseguenza sconoscere che colle vigenti norme si riesca ad una deplorabile e troppo grave differenza di coltura di giovani, tendenti allo stesso scopo dell'abilitazione a maestri di scuole popolari. —

Un altro motivo gli era porto dal fatto, che, in base alle vigenti leggi la condizione materiale dei maestri addetti alla scuola di magistero è inferiore a quella dei maestri e professori delle scuole secondarie, mentre dovrebbero avere, od almeno dimostrare e quelli e questi una uguale abilitazione. Col piano che il sottoscritto propone, la disuguaglianza di tale posizione va ad essere tolta.

Ed anche un riflesso economico, che per lo stato è di qualche importanza, offrì motivo al sottoscritto per avanzare le fatte proposte. Secondo il suo piano di organizzazione tutti i quattro istituti cioè: I. il Ginnasio reale, o comunque altrimenti si voglia notare questa base comune; II. il Ginnasio superiore; III. la scuola reale superiore; IV. la scuola di Magistero, potterebbero forse essere affidate ad un solo valente Direttore, il quale però non avrebbe da tenere ore di lezione, ma vegliare unicamente per regolare l'andamento dell'intero organismo scolastico in discorso. Di più, per quanto lo consentissero i locali, l'istruzione religiosa potrebbe impartirsi in comune a tutti gli allievi, o per lo meno a quelli del Ginnasio superiore assieme con quelli della scuola reale superiore ed i diversi gabinetti e mezzi di istruzione potrebbero essere utilizzati in comune.

Un ulteriore circostanza è da porsi in bilancia nella disamina della questione. A parere del sottoscritto nella sua proposta si troverebbe l'unica via, che renda possibile di aver riguardo al sentimento nazionale ed a' suoi desiderj, senza portar danni al pubblico erario. Siccome egli però non sa se il Governo abbia e l'intenzione e la possibilità di soddisfarvi, si limita soltanto ad accennare questo suo pensiero.

Il piano d'insegnamento di un tale Istituto sarebbe il seguente:

(**) I classe: 3 ore zoologia; II classe: 1. semestre compimento della zoologia, 2. semestre botanica; III classe: 1. semestre 3 ore chimica; 2. semestre mineralogia; IV classe: 3 ore fisica.

I. DIVISIONE INFERIORE

Classe	Religione	Latino	Lingua d'insegnamento	Geografia e Storia	Matematica	Storia naturale e Fisica	Disegno a mano	Francese	Somma delle ore	Annotazioni
I	2	10	3	3	3	3	2	—	26	La ripetizione della istruzione nelle scienze naturali dovrebbe farsi a sensi dei conchiusi della III. Sezione.
II	2	10	3	3	3	3	—	—	26	
III	2	6	3	3	3	3	2	4	26	
IV	2	6	3	3	3	3	2	3	25	
Somma	8	32	12	12	12	12	8	7	103	

II. DIVISIONE SUPERIORE

Istruzione separata nella divisione superiore dell'Istituto, e cioè:

Oggetto		A. Nel Ginnasio superiore								B. Nella scuola reale superiore								C. Nella Scuola di Magistero								Istruzione comune									
		Latino	Greco	Lingua d'insegnam. Geografia e Storia	Matematica	Storia naturale	Fisica	Propedeutica	Studi liberi	Somma delle ore	Religion.	Francese	Lingua d'insegnam. Geografia e Storia	Matematica	Storia naturale	Fisica	Chimica	Geometria descrittiva	Disegno	Somma delle ore	Religion.	Lingua d'insegnam. Pedagog. ed eserc. pratic.	Matematica	Storia naturale	Scienze naturali		Geografia e Storia	Agricoltura	Disegno	Calligrafia	Musica	Metodo d'istruzione per Sordo-Muti	Studio libero	Somma delle ore	Religion.
Classe	I	5	7	3	3	4	3	—	—	2	27+1	3	4	3	5	3	—	4	5	3	30+1	5	—	4	3	—	3	—	3	2	3	—	3	26+1	1
	II	6	7	3	3	3	3	—	—	2	27+1	3	4	3	5	3	—	4	5	3	30+1	4	3	3	3	3	3	1	3	—	3	26+1	1		
	III	5	7	3	3	3	3	—	—	2	29+1	3	3	3	4	—	7	2	5	3	30+1	4	5	3	3	3	3	—	3	—	3	31+1	1		
	IV	5	7	2	4	2	—	5	2	2	29+1	3	3	4	—	5	2	6	3	30+1	4	8	2	—	5	4	2	3	—	3	2	3	36+1	1	
Somma delle ore	Divisione superiore	21	28	11	13	12	6	9	4	8	112+4	12	14	13	18	6	12	12	21	12	120+4	17	16	12	6	9	13	5	12	3	12	2	12	119+4	4
	Divisione inferiore	32	—	12	12	12	—	—	—	—	Disegno, Francese 8 7 15	7	12	12	12	12	—	—	8	103	—	12	—	12	12	12	—	8	—	—	—	—	—	—	—
Assieme		53	28	23	25	24	27	4	—	—	—	19	26	25	30	30	12	21	20	—	—	29	16	24	27	25	5	20	3	12	2	12	—	—	
Somma totale		—	—	—	—	—	—	—	—	—	219	—	—	—	—	—	—	—	—	—	227	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	226	

Annotazione. La ginnastica dovrebbe essere studio obbligato per tutti. — Per la religione è stabilita un' ora soltanto a sensi del deliberato della Commissione; si potrebbe però aggiungerne un'altra per tale studio nelle classi V. e VI.

E non solo l'istruzione religiosa, ma potrebbe anche eventualmente impartirsi in comune a tutti gli studiosi della divisione superiore la storia; ai ginnasisti ed agli allievi della scuola magistrale le scienze naturali; a questi ultimi ed ai realisti il disegno; ai realisti ed ai ginnasisti la matematica. L'effettività di questo concetto potrebbe riconoscersi soltanto da dettagliato sviluppo e discussioni.

Il professore di religione potrebbe, come si disse, impartire l'istruzione a tutti gli allievi tanto della divisione inferiore, quanto di tutte e tre le sezioni della divisione superiore, e dovrebbe essere riguardo agli emolumenti parificato agli altri professori.

La brevità del tempo non consente al sottoscritto una più diffusa motivazione delle sue proposte, ed egli si permette ancora l'osservazione, che l'esatta ripartizione delle materie d'insegnamento nella divisione superiore dell'Istituto sarebbe da eseguirsi, in parte a seconda delle proposizioni elaborate dalla Società « Die Mittelschule » — la scuola media: — ed in parte sulla base del piano d'insegnamento relativo alle scuole magistrali, rimesso per parere dell'Eccelso Ministero alle Autorità scolastiche provinciali.

Il sottoscritto intende con ciò di iniziare soltanto la questione, e si riserva in avvenire di sviluppare più diffusamente, ed illustrare questo suo progetto. —

Vienna, 20 settembre 1870.

Antonio Klodic.

Risposta alle osservazioni fatte sulla nuova edizione dell'Istria di Monsignor Rapiccio, pubblicata negli Atti dell'i. r. Ginnasio di Capodistria: 1870.

(Continuazione, vedi n. 5.)

Di che colore fosse il Pucinum non lo si sa. Il Sig. Articolista dice ch'era un Refosco e cita Plinio *pucina vitis omnium nigerrima*, ma la edizione del Janus da me citata ha non *pucina*, ma *picina* (color della pece) e questa lezione è pure richiesta dal contesto, imperciocchè Plinio parla nel lib. XIV. n. 42, non dei vini, ma delle viti e delle loro diverse qualità. Nè anche posso persuadermi che il plurale *pucina vina in saxo cocuuntur*, giustifichi la supposizione, che il colle da cui se ne ricavano poche anfore fosse un predio di Livia, ma che in buona copia crescesse il Pucinum benchè d'una qualità inferiore, anche in altre parti di quelle coste; imperciocchè i predii imperiali non erano mica di poche pertiche, e se Livia ne possedeva uno presso il Timavo, questo doveva abbracciare per lo meno tutto il territorio di Pucino. I latini, nè solamente i poeti, ma si anche i prosatori, sostituiscono spesso, così per vezzo, il plurale al singolare e questo a quello; e quando pur si volesse trovare una differenza fra i due modi usati da Plinio, inclinerei piuttosto a credere, ch'egli per *pucinum* intendesse le poche anfore prodotte dalla sassosa collina, e per *pucina* tutte le qualità di vini che produceva il territorio del *castellum pucinum*, come noi

diciamo vino di Sciampagna il notissimo vino spumeggiante (se anche fabbricato a Vienna con uva dell'Ungheria), e vini della Sciampagna, le diverse qualità di vini che produce quella provincia.

Al v. 40-45. Il Sig. Articolista tenta di giustificare il Rapiccio pel cambiamento del *fructus* in *fructu*; devo confessare però che il Rapiccio non ne ha colpa, e che va proprio *fructus virtute et laudibus*, per la bontà e celebrità del prodotto.

Alla Nota 6. Che Virgilio chiamasse Japidico il Timavo per aver saputo che le sue acque sorgevano in terre Japidiche, è facile il dirlo, non così facile il crederlo vero; che troppe cose bisogna supporre per considerarlo come anche solamente probabile. Bisogna supporre che Virgilio ritenesse il territorio di pucinico come istriano od almeno come non iapidico, che sapesse derivare le acque del Timavo da un fiume che scorre e si sprofonda nella Japidia, che trovasse poetico di cambiare la nazionalità d'un fiume, perchè ha le sorgenti in altro paese, come se noi chiamassimo tirolese il Mincio perchè sotto il nome di Sarca scorre giù dalle Alpi, benchè non riceve il nome di Mincio che all'uscire del lago di Garda. Queste e tant'altre sono tutte cose possibili, ma non punto verosimili; ma di tutte la meno verosimile si è la prima, imperciocchè se Plinio che scrisse un 70 anni dopo l'era volgare chiama il paese del Timavo terra dei Carni ed assieme dei Japidi, il poeta mantovano che morì novant'anni prima non avrà avuto certamente più precise nozioni geografiche.

Convengo pienamente colla opinione del Sig. Articolista, che il Timavo fosse ai tempi romani tutt'altra cosa che adesso. Virgilio, parlando del Timavo, ne fa una imponente pittura: Aen. I. 246, 48.

Antenor potuit fontem superare Timavi,

Unde per ora novem vasto cum murmure montis

It mare proruptum, et pelago premit arcu sonanti.

Stando al nostro Timavo, di tutto ciò non vi sarebbe sillaba di vero, e per quanto vogliasi supporre esagerata la descrizione del poeta, non è possibile, che lo fosse tanto, da non corrispondere nè punto, nè poco alla realtà. Anche Plinio che mette il Timavo tra i Fiumi, che *subeunt terras rursusque redduntur* (lib. 11. 225), ci descrive quel sito sotto un aspetto affatto diverso dal presente. Egli parla d'un'isoletta di fronte al Timavo la quale ha acque termali crescenti e decrescenti col flusso e riflusso del mare (ib. n. 229), anzi al lib. III. n. 151 chiama celebri le isole dirimpetto alle foci del Timavo provvedute di terme che s'alzano col crescere del mare. Giacomo Filiasi nelle sue Memorie Storiche de' Veneti primi e secondi (Tom. VI. A. pag. 51. e seg.) scrive, esservi alle foci del Timavo una piccola isoletta che Belforte si chiama; la quale nel 1254 era un piccolo scoglio appena fuori del mare, ma venne dai Veneziani convertita in un forte congiunto con un ponte fortificato alla terra ferma, il qual forte venne da essi medesimi distrutto dopochè divennero padroni del Friuli e dell'Istria. Di questo forte, dice il Mainati (Cronaca di Trieste Tom. I. P. II. pag. 221), non appariscono ora che poche muraglie diroccate. Io non conosco tanto la topografia di que' luoghi, da poter azzardare una ipotesi, ma quella dell'Isonzo non la trovo probabile.

Nota 29. Il Sig. Articolista non crede che Pirano sia sorta appena coll'invasione dei popoli barbari,

e ne adduce in prova, che il sito era troppo propizio ai commerci marittimi perchè, oltre gl' Istriani, anche i Romani non ne approfittassero. L'argomento non mi persuade niente affatto; imperciocchè le condizioni del commercio ai tempi di Epulo ed anche dopo per molti secoli erano assai diverse da quelle di adesso, ed anche a' di nostri per quanto prospero il commercio si fosse, a nessuno verrebbe in mente di fondare una città nel sito dove è Pirano, se Pirano non esistesse. Benchè Pomponio Mela parli d'un popolo illirico dimorante fra Durazzo e Narenta che si appellava Pyraei, e nelle antiche memorie si trovi scritto anche Pyranum, pure trovo più probabile, che il nome sia greco, da pyr, fuoco e le molte voci che si potrebbero da questa derivare, mi aprirebbero l'adito ad una infinità di supposizioni sull'origine del nome e della città. E meglio non farne, e darsi alla ricerca di dati storici, sui quali con qualche fondamento, si possa asserire alcunchè intorno alla sua fondazione ed alle sue vicende.

(Continua)

CORRISPONDENZA.

Pisino, 25 gennaio.

(A) Emancipare l'istruzione pubblica popolare dalla tutela dell'ignoranza fu il pensiero che guidò i miei accenni sulla riforma da introdursi nella legge 8 febbraio 1869 concernente la sorveglianza sulle scuole. Per identità di ragione lo stesso principio dovrebbe necessariamente presiedere anche alla riforma della legge 30 marzo 1870 sull'istituzione, conservazione e frequentazione delle scuole pubbliche popolari.

Di fatti perchè l'istruzione primaria venghi saggiamente diffusa quanto più è possibile fra tutta la popolazione sia di città che di campagna rendesi necessario che la cura per l'istituzione e conservazione delle scuole e per l'erogazione dei mezzi per sopperire ai rispettivi bisogni materiali stia in mano di chi è pienamente compreso dell'influenza che l'istruzione popolare è chiamata ad esercitare sul nostro avvenire.

Ora se consideriamo spassionatamente i consessi che rappresentano la maggior parte dei nostri comuni, se consideriamo come dessi siano restii nell'imperarsi anche i più lievi sacrifici per scopi di pubblica utilità e come trattino le scuole non altrimenti che quale un aggravio ed un male introdotti, come dessi dicono, da importuni innovatori e dalla tristezza dei tempi, ci convinceremo di leggieri, essere a dirittura impossibile che per opera dei comuni si diffonda l'inestimabile pregio dell'istruzione popolare. In onta però di ciò è appunto alle comuni, forse per mantenere illesa la loro autonomia, che la legge 30 marzo 1870 assegna la cura per l'istituzione e conservazione delle scuole e per l'erogazione dei mezzi per sopperire alle spese relative, consacrando così pur troppo ancora una volta la dipendenza dell'istruzione pubblica dall'ignoranza e creando necessariamente fin dal principio insormontabili ostacoli al morale ed intellettuale miglioramento della provincia. Ne dicasi che le preposte autorità dispongono dei mezzi per vincere l'eventuale indolenza e l'opposizione delle comuni, perchè la cura per le scuole vuol essere figlia della convinzione e non l'aborto della forza, perchè con misure coercitive non si ottiene che tutto al più una cooperazione materiale per se affatto sterile, quando trattasi di scopi altamente morali, per-

chè infine la coazione genera malcontento, alimenta i cicalacci del volgo sulla creduta inutilità delle scuole, aumenta l'avversione delle masse per ogni benefica innovazione e così, anzichè appianare la via alla diffusione dell'istruzione e della coltura del popolo, la rende sempre più scabrosa e difficile. Le comuni adunque sono inette od almeno immature per curare da se l'azienda scolastica, nel mentre la coazione che all'uopo dovrebbe esercitarsi continuamente sulle loro deliberazioni, rendendo effimera quell'autonomia comunale all'idea della quale, forse non sempre bene compresa, si hanno sacrificati tanti vitali interessi, non farebbe che aumentare gli ostacoli che, anche senza di ciò, si oppongono alla diffusione dell'istruzione popolare. Fa duopo per tanto togliere alle comuni ogni e qualsiasi ingerenza sulle scuole.

Stabilita tale necessità vorrei che al comune locale o scolastico venisse sostituito il distretto scolastico, alla rappresentanza comunale il consiglio scolastico distrettuale. L'idea di ritornare così in parte al primitivo progetto governativo della legge 30 marzo 1870 non è nuova, dessa venne già manifestata altra volta ed anche nei n. 6 e 7 dell'anno scorso della *Provincia*, ma ciò non pertanto non esito a nuovamente propugnarla siccome, a mio credere, l'unico mezzo per cui, tenendo fermi i principii della legge generale 14 maggio 1869, si possa raggiugnere lo scopo di una razionale diffusione dell'istruzione popolare.

La cura pertanto per l'istituzione e conservazione delle scuole dovrebbe essere devoluta ai consigli scolastici distrettuali per tutto il rispettivo distretto scolastico. Siccome poi l'attuale costituzione dei consigli scolastici distrettuali riflette unicamente le mansioni dell'autorità scolastica propriamente detta, ed essendo d'altra parte conveniente ed anzi necessario che all'amministrazione del denaro pubblico partecipino in modo possibilmente ampio i cittadini contribuenti, così gli attuali consigli scolastici, per provvedere agli affari derivanti dall'azienda scolastica, dovrebbero essere rinforzati da un numero di membri, corrispondente alla popolazione ad all'importanza del rispettivo distretto scolastico, da scegliersi dalla Giunta provinciale fra quanto nel distretto stesso vi è di meglio per intelligenza, coltura, illibatezza di carattere ed amore di patria. Sarebbe così in parte derogato al progetto governativo, il quale voleva che i membri del rinforzato consiglio scolastico distrettuale venissero eletti dalle deputazioni comunali, e ciò affinché vi sia armonia col principio di emancipare del tutto la scuola dal comune e perchè va ragionevolmente presunto che la scelta per opera della Giunta provinciale riuscirebbe ben migliore di quella delle deputazioni comunali.

I consigli distrettuali, rinforzati così dai migliori cittadini del distretto formerebbero un complesso di consessi costituiti dal fiore dell'intelligenza della provincia, dai quali si potrebbe con diritto attendere una sapiente amministrazione scolastica, una rapida diffusione dell'istruzione popolare e per conseguenza in un non lontano avvenire una completa rigenerazione morale del nostro paese.

Chiuderò queste brevi osservazioni manifestando il desiderio che la disposizione della legge, per la quale in ogni distretto scolastico dovrebbe essere istituita almeno una scuola civica venghi modificata nei sensi, che una tale scuola debba essere istituita almeno in ogni capo luogo di distretto giudiziario. E di fatti sembrami che una tale istituzione sarebbe una vera benedizione per la classe degli operai, degli artigiani, dei piccoli possidenti e di tutti gli abitanti delle città che non sono in grado di frequentare le scuole medie.

Sull'erogazione dei mezzi materiali per l'istruzione

delle scuole dirò prossimamente terminando il mio assunto con alcuni brevi cenni sulla modificazione della legge 30 marzo 1870 per la regolazione dei rapporti di diritto del personale insegnante presso le scuole popolari pubbliche.

Bollettino bibliografico.

La nuova tipografia editrice torinese, già ditta Pomba e Comp., conosciuta da molti anni in Italia per la importanza delle opere edite e per la rara esattezza nel soddisfare alle condizioni promesse ne' suoi programmi, annunzia la prossima pubblicazione di un'enciclopedia italiana, redatta da agronomi delle diverse provincie e diretta dal D.r Gaetano Cantoni direttore della r. scuola superiore di agronomia di Milano.

Ne dispiace non potere riportare il programma dell'opera nella sua interezza, onde persuadere con le ragioni esposte in quello della necessità di una tale pubblicazione in Italia. Ognuno però che si occupi di agronomia, sentirà la mancanza di un libro italiano che tratti diffusamente e con tutte le applicazioni condizionate al nostro clima, la scienza arricchita delle splendide scoperte di questi ultimi decenni, mentre si è costretti ancora ricorrere a libri stranieri.

L'opera si dividerà in otto parti comprese in quattro volumi.

Divisioni dell'opera.

Parte I. Storia dell'Agricoltura. — Botanica. — Climatologia e Meteorologia Agraria.

Parte II. Costruzioni rurali. — Meccanica Agraria (macchine ed arnesi). — Lavori.

Parte III. Terreno. — Dissodamento; prosciugamento; irrigazione. — Concimazione.

Parte IV. Coltivazione generale. — Coltivazioni speciali.

Parte V. Selvicoltura. — Frutticoltura. — Orticoltura. — Fioricoltura.

Parte VI. Zootecnia. — Allevamento e governo degli animali utili; loro malattie principali. — Insetti utili e nocivi. — Piscicoltura. — Igiene rurale.

Parte VII. Tecnologia Agraria, o delle industrie dotte rurali.

Parte VIII. Contabilità. — Economia. — Legislazione rurale.

La più valida garanzia della eccellenza dell'opera, è la fama che giustamente accompagna i nomi dei collaboratori. Stamparne il lungo elenco, come vorremmo, non ci consente lo spazio, basti citare tra i più conosciuti l'illustre Gabriele Rosa, l'Ing. Chizzolini, il senatore Alfonso Cossa, il prof. A. Pavesi, il prof. Selmi, Balestreri, Caruso, Zanelli, Roda, Cornalia, Lessona.

Condizioni dell'associazione.

1. L'opera sarà divisa in quattro grossi volumi di mille pagine circa, ciascun volume diviso in due parti per maggior comodità dei lettori.

2. Si distribuirà in dispense di cinque fogli di stampa ossia di 40 pagine, formato in 4. a due colonne, come dal saggio unito al Programma, o meglio, come dalle due dispense che verranno pubblicate in dicembre.

Il carattere è nuovo e fuso appositamente.

Il prezzo di ogni dispensa è di una lira italiana; le spese di porto e dazio sono a carico dei signori associati.

3. L'opera sarà arricchita di copiose incisioni in legno intercalate nel testo.

4. Sarà pubblicata una dispensa ogni quindici giorni. La regolare pubblicazione comincerà dopo la quarta dispensa.

5. Saranno mandate in luce alternativamente dispense di due diversi volumi per servire tanto alla maggior sollecitudine, quanto alla varietà degli argomenti.

6. Le associazioni si ricevono direttamente dalla Società Editrice, via Carlo Alberto, N. 33, casa Pomba, in Torino; — dal suo Deposito in Napoli, strada Nuova Monteoliveto, N. 6, piano primo, e così da tutti i Corrispondenti della medesima, distributori del Programma in Italia e fuori, ed in Trieste dal librajo Giacomo Saraval.

Delle linee d'acqua a forma d'onda (wave water-lines)

proposte dall'illustro J. Scott Russell
e dell'uso profittevole degli antichi
metodi parabolici empirici

per la determinazione della forma delle navi moderne.

Memoria apologetica del prof. G. ZANON,
letta nell'Ateneo di Venezia.

(Continuazione e fine vedi N. 5.)

Per le due prime condizioni del problema, il lettore trova la legge del movimento longitudinale della molecola; e questa legge è pur quella delle ascisse della curva in funzione del tempo: per la terza condizione egli scopre la legge del movimento trasversale, e pure quella delle ordinate. Quest'ultima altro non è che quella delle ascisse di un circolo, gli archi del quale crescono siccome le ascisse della linea d'acqua; e quindi questa ha per equazione quella di una *sinusoide*, come Russell stesso insegnava dovere essere la linea d'acqua di prora.

Trasformando poi l'equazione della curva, che si manifesta per quella di una *trocoide*, da quest'ultima il Zanon ricava i rapporti fra la lunghezza della prora e la massima larghezza della linea d'acqua, relativa alla velocità, che vuolsi conseguire nella nave; e tali rapporti modificano quelli del Russell, il quale riteneva l'assurdo che la larghezza della nave fosse arbitraria e indipendente dalla velocità.

Poiché seguendo lo stesso metodo, che lo guidava nella ricerca della forma di minima resistenza per la linea d'acqua di prora, il lettore si fa ad indagare anche quella di poppa; e per questa trova una *cicloide* come il Russell. Ma v'ha di più; perciocchè nella sua ricerca si trova quella forma, che prendono i filetti liquidi nel ripiegarsi alla poppa, quando questa è limitata da un piano verticale trasversale; e qui si scorge l'accordo della teoria colla esperienza, la quale dimostra visibilmente quella forma. In questo caso la poppa liquida, racchiusa dai filetti e seguente di continuo il corpo, si protrae all'indietro di tanto, quant'è

la semilarghezza del piano sopraccennato, come osservava Duchemin; con questa differenza però, che quegli riteneva essere circolare la forma dei filetti mentre essa è cicloidale.

II.

Per compire questa prima parte della Memoria, restava al Zanon di determinare la posizione più profittevole della sezione maestra nella nave per riguardo alla velocità. A tal fine ei si propose di trovare qual fosse la lunghezza della poppa, che desse il massimo profitto; e pose la condizione che il tempo impiegato dalle molecole a passare dalla sezione maestra alla estremità della poppa dev'essere il maggiore possibile; perchè di tal guisa, rimanendo esse sempre in contatto della linea d'acqua, sorreggeranno la parte posteriore per un lunghissimo tempo. Ora gli è certo, egli dice, che questo tempo non può essere maggiore di quello, che le molecole impiegavano da prora, per spostarsi lateralmente fino alla estremità della traccia della sezione maestra; dappoichè quello di prora è un movimento sforzato, mentre da poppa le molecole son libere, e da se stesse raggiungerebbero l'asse della linea d'acqua più presto di assai. Laonde razionalmente tutt' al più puossi obbligarle a raggiungere l'estremità posteriore al termine dello stesso tempo in cui si compivano i fenomeni di prora; e però la lunghezza più profittevole della poppa è eguale a quella della prora. Di qui s' inferisce che, col situare la sezione maestra nel mezzo della nave, ottiensi il maggior vantaggio nella velocità.

Con ciò il prof. Zanon terminava la risoluzione di tutti i problemi proposti da Russell, e chiude la prima parte della sua memoria con queste parole: „Qualche differenza avvi fra le conclusioni mie e quelle di Russell, in riguardo alle due ultime illazioni (e queste sono quelle dei rapporti fra le dimensioni principali del bastimento, e quella della situazione della sezione maestra), ma coincidenza perfetta riscontrasi nella forma delle linee d'acqua, che è la precipua delle questioni. Coincidenza meravigliosa per vero, posciachè faccia stupore che la sola esperienza abbia potuto non soltanto approssimarsi al vero, ma e imberciarlo di netto. Io non so se altri abbia tentato di risolvere questi problemi della stessa guisa ch'io il feci; ma checchè ne sia, io spero che questo mio picciol lavoro, col quale rafforzo col calcolo i dettati della esperienza, varrà a far certi delle verità esposte da Russell anche que' costruttori, che più tenaci si mostrano dei precetti della scuola antica.“

Nella seconda parte della Memoria apologetica il lettore viene a proporre un metodo misto che serva per abbozzare i piani di costruzione di una nave, quando sia data la portata di essa e, o le dimensioni principali, oppure i rapporti che fra queste denno sussistere, per modo però che risulti uno scafo il quale possenga molto approssimativamente la

capacità prestabilita. Questo secondo lavoro non ha tutta la importanza scientifica del primo; ma tuttavia riesce di molta pratica utilità dacchè facilita il disegno navale ai giovani costruttori ed agli studenti. Dice il lettore che questo problema, proposto di spesso nell'architettura navale, fugge ordinariamente dai dettati della teoria, dacchè troppi sono i dati; e che quindi per risolverlo convien ricorrere all'empirismo. Fa esservare però la somma perizia necessaria per disegnare un bastimento a tutto arbitrio; e che se l'insegnamento del disegno di costruzione navale si attenesse a quest'ultimo metodo riuscirebbe quasi frustraneo; perciocchè gli allievi stenterebbero a concepire il modo di combinare fra loro, tutte le svariatissime curve, che determinano la superficie esterna della nave, difficilmente le delinerebbero con proprietà ad arbitrio, e in ogni caso non si avrebbe certezza che lo scafo così ottenuto possedesse la capacità prefissa con sufficiente approssimazione. E però ei propone il suo metodo misto, il quale altro non è che una combinazione del metodo parabolico di Chapman con quello dell'antico triangolo di riduzione delle parabole; ed egli asserisce che con esso si risolve egregiamente il problema, ottengono forme che s'attagliano a tutte specie di navi moderne; per cui egli non si peritò di adottarlo nell'istruzione, dacchè l'avea prima provato in bastimenti da lui costruiti.

Per farlo bene conoscere il Zanon trova opportuno di esporre dapprima la teorica dei due metodi antichi, quali sono quello parabolico di Chapman e quello del triangolo di riduzione delle parabole. Troppo lungo sarebbe qui il descrivere quei due metodi, e melagevole sarebbe a chi legge questa rivista, concepirli perfettamente, se non possiamo dare il calcolo. Solo convien avvertire che il Zanon, nell'esporre le formule algebriche e il metodo di Chapman, fa notare che, sebbene gli costi di certo essere di questo illustre autore il metodo, tuttavia non potendo avere l'opera insigne di lui, intitolata « *Architectura navalis mercatoria* », che rarissima e costosissima era anche alla fine del secolo scorso, non può accertare che il concetto teorico, servente di principio al metodo, e che dallo stesso Zanon venne immaginato, sia quel medesimo che Chapman insegnava. Però conclude che il ragionamento ch'ei istituisce non dev'essere dissimile da quello dell'illustre svedese se il processo per l'esecuzione del disegno è quel medesimo dell'autore. Esposto poi questo metodo primo, il Zanon si fa a discorrere sui suoi difetti, e fra i principali nota quello ch'esso non s'attaglia alle navi moderne, ed inceppa il genio del costruttore, dappoichè tutte le curve, che servono a determinare la superficie esterna della carena, sono date da equazioni.

Quindi il lettore dà la teorica del triangolo di riduzione delle parabole, detto talora impropriamente *triangolo parabolico*, esponendo il suo uso nella costruzione delle antiche navi. Fa osservare

che il triangolo in discorso altro non è che la sezione diametrale di un solido avente per base un segmento di parabola di secondo ordine, e limitato da una parte da un piano rettangolare, un lato del quale è l'ordinata massima del segmento base, e racchiuso poi da una superficie rigata, generata da una retta, che si mantiene costantemente in un piano normale a quello del segmento, e scorre lungo la parabola e lungo il lato opposto a quello del rettangolo sopraccennato. Questo triangolo ei lo costruisce isoscele e rettangolo, cosicchè il suo cateto normale al piano della parabola base passa pel vertice di questa; e il triangolo stesso porta nel suo piano le tracce di altri piani, seganti il solido immaginato, e condotti per alcune ordinate della parabola base e per il vertice del triangolo medesimo. Vedesi da ciò che tutte le sezioni condotte parallelamente alla base del solido appartengono alla stessa famiglia di quest'ultima; e che sulle tracce di queste sezioni, lasciate sopra il triangolo trovansi le serie delle ascisse delle curve che contornano le sezioni predette. Di qui hassi modo di costruire una curva appartenente ad una data famiglia, perchè basta che vengano date le sue ordinate, le quali per solito si fanno crescere come i numeri naturali.

Ma quel solido non è soltanto sorgente di curve che appartengono alla stessa famiglia della base, dacchè in esso possono eseguirsi sezioni inclinate alla base medesima. Delle curve, che per questa guisa si ottengono, gli antichi costruttori navali facevano pur uso, ma non ne conoscevano la loro equazione. Egli è per questo che il Zanon si fa a rintracciarla, e di poi determina anche la quadratura.

Dice egli ancora che queste curve servivano agli antichi maestri in architettura navale per rappresentare le sezioni longitudinali oblique, immaginate sullo scafo della nave; e di qui passa ad esporre il suo metodo misto per determinare la forma della superficie del bastimento.

In esso, come nel metodo parabolico di Chapman, si determinano le dimensioni principali della carena in funzione della portata data, e quindi si delinea il piano di elevazione nel modo ordinario. Poscia, mercè i soliti coefficienti di riduzione, si determina il grado della sezione maestra, che si fa parabolica e si delinea sul Trasversale. Di poi seguendo il metodo di Chapman si determinano le superficie delle due sezioni di bilanciamento, e queste non si eseguono mediante parabole come insegnerebbe quel metodo ma piuttosto ad arbitrio; si però da ottenere con molta approssimazione la lor superficie calcolata a priori, e da acconciarsi alle forme più proprie dei quinti nelle navi moderne. Ciò fatto, si suppone eseguita sulla carena una sezione obliqua, che abbia per traccia sul Trasversale una retta la quale, partendo dal punto d'intersezione della traccia del diametrale longitudinale con quella del piano di galleggiamento, passi per

l'estremità circa degli staminali della sezione maestra; e coi tre punti della traccia di questa sezione obliqua, quali sono quello della sezione maestra, quello della sezione di bilanciamento e l'altro estremo, si determina sui triangoli di riduzione di prora e di poppa la inclinazione di una retta. Su questa si raccolgono allora gli altri punti dati dai triangoli, essi trasportano sul Trasversale e sopra la traccia della sezione obliqua che abbiamo accennata. È per questi punti che devono passare i contorni degli altri quinti. Se allora si delinea sull'Orizzontale la proiezione del capo di banda (ad arbitrio sì, ma in modo che armonizzi colle configurazioni dei quinti, che vogliono ottenersi) e che si progettino i suoi punti anche sul Trasversale, si ottengono per ogni quinto tre punti, che bastano per una mano sufficientemente esperta, o colla scorta del docente, ad abbozzare il Trasversale, il quale poi vien corretto colle linee d'acqua e colle sezioni verticali-longitudinali da esso dedotte.

Esposto questo metodo per la delineazione dei piani di costruzione di una nave, che qui venne brevemente descritto, il Zanon ne dimostra tutti i vantaggi, i bei risultati ch'egli ottenne anche dai suoi allievi, e fa notare poi che sull'empirismo di esso non devesi far caso per la natura del problema. Finalmente ei chiude la sua Memoria col insegnare il modo di combinare col metodo parabolico di Chapman anche le linee d'acqua russelliane (che così ei si piace di chiamare le linee d'acqua a forma d'onda), allorquando l'acutezza della prora in certe navi lo permetta; come avviene nei clippers e in certi piroscafi. Questo secondo metodo è consimile a quello misto, ch'ei dapprima propose; ed egli stabilisce le condizioni matematiche perchè si possa fare. Più laboriosa e più delicata riesce l'operazione, e l'abbozzo del Trasversale richiede maggior perizia da parte del disegnatore che non nel primo caso.

Però, conchiude il Zanon, con questo secondo metodo si ottengono 4 forme che procurano la soluzione del problema non solo, ma s'approssimano ancora a quelle, che farebbero assumere alla nave la massima velocità col minimo consumo relativo di forza motrice.

Con ciò poi la seconda parte della Memoria è strettamente legata alla prima, e i vantaggi che apporta questo lavoro sono le soluzioni dei problemi seguenti: la determinazione delle linee d'acqua di minima resistenza, che Russell otteneva col soccorso dell'esperienza; quella dei rapporti fra la lunghezza e la larghezza della nave, relativi alla velocità, che vuolsi ottenere, e quella della posizione più profittevole della sezione maestra nella nave. A ciò si aggiunga la proposta di un metodo buonissimo per determinare la forma della nave; e una nuova applicazione delle linee d'acqua a forma d'onda, che differisce da quelle altre che Russell insegnava.

N.